



Edizione di martedì 16 gennaio 2018

AGEVOLAZIONI

[Al via le domande per il Voucher digitalizzazione](#)

di Alessandro Bonuzzi

DICHIARAZIONI

[Dichiarazioni 2018: pubblicati i modelli](#)

di Lucia Recchioni

IVA

[Il commercio di beni usati e il regime del margine](#)

di Giulio Benedetti

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Servizi infragruppo a basso valore aggiunto: nuove Linee guida OCSE](#)

di Fabio Landuzzi

IVA

[Rimborsi Iva: il termine per l'erogazione delle somme](#)

di Dottryna

AGEVOLAZIONI

Al via le domande per il Voucher digitalizzazione

di Alessandro Bonuzzi

Voucher digitalizzazione al via: a partire **dalle ore 10.00 del prossimo 30 gennaio e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018** è possibile presentare domanda di accesso all'agevolazione.

Non è previsto un **ordine cronologico** per l'attribuzione dei *Voucher*. Ciò significa che le domande presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello **stesso momento**.

Già dallo scorso **15 gennaio** era possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.

Il beneficio:

- è rivolto alle **micro, piccole e medie imprese**, costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'[**articolo 5 D.M. 23.09.2014**](#), nonché agli **studi professionali** che svolgono l'attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese;
- **consiste** nell'ottenimento di un **contributo** pari al **50% del totale** delle spese ammissibili e, in ogni caso, non superiore a **10.000 euro**, sempreché le risorse messe a disposizione su base regionale riescano a coprire le richieste delle imprese.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei *Voucher* richiesti dalle imprese, per una determinata regione, risulti **superiore** all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero procederà al riparto delle risorse in proporzione alle richieste effettuate dalle singole imprese.

Ciascuna impresa può presentare una **sola domanda** di accesso, esclusivamente attraverso l'apposita **procedura informatica** accessibile dal sito del MiSE.

Il Ministero, entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura informatica, adotterà il **provvedimento di prenotazione** del *Voucher*, su base regionale, contenente l'indicazione delle **imprese** e dell'**importo** dell'agevolazione prenotata.

Le **spese ammissibili** sono le seguenti.

Ambiti di attività

Spese ammissibili

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni 2018: pubblicati i modelli

di Lucia Recchioni

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati nella giornata di ieri, 15 gennaio, i [modelli 2018](#) delle **dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE**, con le relative istruzioni.

Con specifico riferimento al modello **770/2018** pare utile sottolineare che le relative istruzioni tengono oggi conto del nuovo termine di presentazione previsto dall'**articolo 1, comma 933, lettera a), L. 205/2017** (legge di Bilancio 2018), ovvero il **31.10.2018**.

Questo nuovo termine di presentazione, pertanto, sostituirà quello in passato previsto del 31 luglio, trascinando con sé anche i termini per la presentazione della **Certificazioni Uniche** contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il 730 precompilato.

Invero, da quest'anno, la connessione tra i termini di presentazione delle CU e quelli del 770 non sarà conseguente ad un **chiarimento** fornito dall'Agenzia delle Entrate con apposita **circolare**, come accaduto negli anni passati, ma sarà espressamente prevista da una norma di legge, introdotta appunto con la **legge di Bilancio 2018**.

Oltre ai nuovi termini, la novità più rilevante da segnalare con riferimento alle **Certificazioni Uniche** riguarda la previsione di una nuova certificazione per gestire le **locazioni brevi** ([articolo 4 D.L. 50/2017](#)): come noto, infatti, i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure che gestiscono portali telematici, hanno dovuto operare una ritenuta del 21% se sono intervenuti nell'**incasso dei canoni di locazione**.

Da ultimo si ricorda che la legge di Bilancio è altresì intervenuta sulle scadenze previste ai fini della presentazione del **modello 730**.

Recependo le novità, le istruzioni ministeriali prevedono quindi che *“il 730 precompilato deve essere presentato entro:*

- *il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;*
- *il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d'imposta”.*

I medesimi termini sono ovviamente previsti anche in caso di presentazione del modello **730 ordinario**.

Oltre ai riformati termini, le istruzioni ministeriali del **modello 730** presentano poi le seguenti **novità**:

- sono cambiate le istruzioni ai quadri B, D e F e modificati i righi F7 ed F8 del quadro F e il rigo D3 del quadro D, per tener conto del nuovo **regime delle locazioni brevi**,
- è stato modificato il quadro C per adeguarlo alle novità relative allo speciale regime agevolativo previsto per i **premi di risultato e welfare aziendale**,
- sono state previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli **interventi antisismici** effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico,
- sono state previste percentuali di detrazione maggiori per alcune spese relative a interventi di **riqualificazione energetica** di parti comuni degli edifici condominiali,
- è stato aumentato a **717 euro** il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di **scuole dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione,
- in considerazione delle novità introdotte con la legge di Bilancio, il requisito della distanza previsto per fruire della detrazione del 19% dei **canoni di locazione** si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (la novità è relativa soltanto alle annualità 2017 e 2018),
- sono state indicate tra quelle detraibili le spese sanitarie sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del registro nazionale di cui all'[articolo 7 D.M. 08.06.2001](#) del ministro della Sanità, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti (la novità è relativa soltanto alle annualità 2017 e 2018),
- è stato aggiornato l'elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del 2% dell'Irpef.

Modificato infine, anche il **modello Iva**. La novità più rilevante di quest'anno è sicuramente rappresentata, a questo proposito, dal nuovo quadro VH che dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, come chiarito dalla [risoluzione AdE 104/E/2017](#).

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ
NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**



IVA

Il commercio di beni usati e il regime del margine

di Giulio Benedetti

Il **commercio di beni mobili usati** ed il **commercio di oggetti d'arte, antiquariato e collezione**, sono soggetti ad un regime speciale Iva definito **“regime del margine”**, regolamentato normativamente dagli [articoli dal 36](#) al [40-bis del D.L. 41/1995](#) ed oggetto di specifiche circolari di chiarimento (le [C.M. 177/E/1995](#), [108/E/1996](#) e, con specifico riferimento al commercio di autovetture usate, la [Circolare AdE 40/E/2003](#)).

In base al regime del margine dei beni usati l'Iva viene calcolata sulla **differenza** tra il **prezzo** dovuto dal **cessionario** del bene e quello relativo all'**acquisto** aumentato delle **spese di riparazione** e di quelle **accessorie**, costituendo quindi un vero e proprio sistema con calcolo dell'Iva **“base da base”** (a differenza dell'ordinario sistema **“imposta da imposta”**).

Il suddetto margine può essere calcolato adottando **tre diversi regimi**:

- il **regime analitico**,
- il **regime globale**,
- il **regime forfettario**.

Con il **regime analitico** per ogni singola operazione, in maniera analitica ed unitaria, si determina il margine tra il **prezzo di cessione** e il **costo di acquisto** aumentato delle eventuali spese di riparazione e accessorie. Questo metodo è quello **ordinario di applicazione del regime del margine**.

Si potranno, quindi, verificare le seguenti situazioni:

- **margine positivo** (prezzo di vendita maggiore del prezzo di acquisto): in tal caso l'imposta dovuta si calcola su tale differenza positiva, applicando uno dei procedimenti di scorporo previsti dall'[articolo 27, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), con riferimento all'aliquota propria del bene oggetto della rivendita,
- **margine negativo** (prezzo di vendita minore del prezzo di acquisto): in tal caso non è dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a **zero**.

Per effetto dell'applicazione del metodo analitico, ogni singola operazione va trattata separatamente dalle altre e, quindi, **non è ammessa la compensazione tra margini** positivi e margini negativi.

Con il **regime globale**, invece, il margine viene determinato globalmente in relazione

all'**ammontare complessivo** delle cessioni e degli acquisti (anche qui aumentati delle eventuali spese di riparazione e accessorie) effettuati nel mese o trimestre di riferimento. L'eventuale **margine negativo costituisce "credito di costo"** riportabile al periodo successivo.

Il regime globale si applica alle attività di commercio abituale, diverse dagli ambulanti, esercitate dai soggetti rivenditori di veicoli usati, monete od altri oggetti da collezione, e alle cessioni di confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, compresi gli accessori, beni anche di generi diversi acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, e qualsiasi altro bene di costo inferiore ad euro 516,46.

Con il **regime forfettario**, infine, la base imponibile è calcolata applicando al prezzo di cessione le seguenti percentuali:

- 60% per le cessioni di oggetti d'arte dei quali manca il prezzo di acquisto o questo è privo di rilevanza o non determinabile,
- 50% per i soggetti che esercitano commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante (percentuale ridotta al 25% nel caso di prodotti editoriali di antiquariato),
- 25% per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato,
- 50% per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

I soggetti che operano nel regime del margine, utilizzando il metodo analitico o forfettario, possono **optare, per ogni singola cessione, per l'applicazione dell'Iva secondo il regime ordinario** ([articolo 36, comma 3, D.L. 41/1995](#)).

Tale scelta deve essere comunicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione che ne forma oggetto è stata effettuata.

Presupposto indispensabile per l'applicazione del regime speciale del margine per i beni usati è che gli stessi **siano giunti al consumo**.

Il regime del margine verrà quindi applicato per la rivendita di beni provenienti da:

- privati,
- soggetti passivi d'imposta che non abbiano potuto detrarre l'IVA sull'acquisto,
- altro soggetto passivo d'imposta che ha ceduto il bene assoggettandolo alle regole del regime del margine.

Il regime speciale **non si applica invece alla cessione di rottami**, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, bancali in legno (pallet) ed altri beni per i quali si applicano le disposizioni specifiche contenute nell'[articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972](#), mentre per le operazioni di **importazione** od **esportazione**, anche intracomunitarie, vigono accorgimenti particolari per la corretta definizione della non imponibilità delle cessioni

e la determinazione del *plafond* come esportatori abituali.

I beni mobili usati che, tendenzialmente, hanno maggior diffusione sono sicuramente i mezzi di trasporto, in particolare le **autovetture**, che possono essere definite **usate** quando sussistono entrambi i requisiti dell'**immatricolazione** avvenuta da più di **sei mesi** e la **percorrenza** superiore a **6.000 km**.

Al riguardo giurisprudenza e prassi hanno più volte esaminato diversi casi di erronea applicazione del regime del margine in assenza dei requisiti per la sua applicazione; in particolare il documento di prassi di riferimento è la [**Circolare AdE 40/E/2003**](#), in relazione soprattutto agli scambi intracomunitari ed internazionali di mezzi di trasporto usati.

Altro settore particolarmente rilevante è quello del **commercio di preziosi (oro, argento, ecc.)** per i quali il regime del margine è applicabile solo qualora il soggetto cedente non svolga l'attività di lavorazione di oro industriale o argento, o attività di affinazione e trasformazione: in tali casi, infatti, dovrà essere applicato il regime del *reverse charge*.

Questi casi particolari, insieme alla trattazione d'insieme del regime speciale dei beni usati, verranno approfonditi durante il seguente **seminario di specializzazione**:

The graphic features a blue and white abstract background with a wavy pattern. At the top, the text "Seminario di specializzazione" is written in a white, sans-serif font. In the center, the words "I REGIMI SPECIALI IVA" are displayed in a large, bold, blue sans-serif font. Below this, a blue button-like shape contains the text "Scopri le sedi in programmazione >" in white. The overall design is clean and professional, using a limited color palette of blue, white, and grey.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Servizi infragruppo a basso valore aggiunto: nuove Linee guida OCSE

di Fabio Landuzzi

Lo scorso 10 luglio 2017, l'OCSE ha pubblicato la nuova versione delle *"Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations"*, ossia le **"Linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento"**; l'obiettivo del documento è quello di fornire linee guida operative per l'applicazione del **principio di libera concorrenza** nelle transazioni effettuate fra imprese appartenenti al medesimo gruppo internazionale.

Fattore caratterizzante delle nuove Linee guida è che esse **recepiscono le principali modifiche** previste dai documenti frutto del **progetto BEPS** (*"Base Erosion and Profit Shifting"*).

Principio cardine ribadito anche nelle nuove Linee guida è che le imprese appartenenti ad un gruppo internazionale devono essere remunerate sulla base del **valore che esse creano** nello svolgimento delle proprie **funzioni**, tenendo conto dei **rischi assunti** e dei **beni utilizzati**.

Per quanto in modo particolare concerne la disciplina dei cd. **"servizi infragruppo a basso valore aggiunto"**, il nuovo **capitolo VII** delle Linee guida OCSE di fatto recepisce i contenuti indicati nell'**Action 10 Beps**.

Peraltro, ancor prima, sul tema si era espresso in senso pressoché conforme anche il documento di fonte unionale del febbraio 2010 dell'*"EU Joint Transfer pricing forum"*.

Ebbene, il nuovo par. 7.45 delle Linee guida OCSE individua tale tipologia di servizi al ricorrere di queste **caratteristiche essenziali**:

- sono **servizi di supporto**;
- **non sono** quindi **parte del "core business"** del gruppo di appartenenza;
- **non richiedono** l'uso di rilevanti **beni immateriali** e proprietà intellettuali;
- **non sottendono** l'assunzione o la gestione di **rischi rilevanti**.

Ecco perché, ad esempio, non potranno essere considerati "a basso valore aggiunto" servizi quali: **ricerca e sviluppo**, transazioni finanziarie, *corporate management*, assicurazione e altri simili che non si possono contraddistinguere per un **carattere essenzialmente "routinario"**.

L'impresa che presta i servizi a basso valore aggiunto, secondo le indicazioni delle Linee guida, dovrebbe essere remunerata secondo una **procedura semplificata** che si caratterizza per

3 fasi principali:

1. il **Cost pool**, ossia la determinazione annuale dei **costi sostenuti per rendere i servizi** previsti, escludendo naturalmente i costi per attività che vanno a beneficio della controllante;
2. l'**esclusione** dal *Cost pool* di questi costi per **servizi che non vanno a beneficio di tutti** gli aderenti all'accordo, bensì specificamente di uno soltanto o di alcuni di essi;
3. l'**allocazione** del costo complessivo residuante dopo la fase 2 tra tutte le imprese del gruppo sulla base di una **chiave di allocazione** coerente per categoria di servizi, ossia in grado di misurare, seppure in modo ovviamente empirico, il **livello di utilità** tratta da ciascuna impresa dai servizi messi a disposizione dal gruppo.

La **remunerazione** del prestatore dei servizi includerà poi un **mark up** che, secondo le indicazioni dell'OCSE, può essere pari al **5%** senza dover necessariamente essere supportato da analisi di comparabilità.

Molto importante è poi la puntualizzazione, sempre riferita al caso della **procedura semplificata** applicata ai servizi a basso valore aggiunto, relativa a ciò che il contribuente è tenuto a mettere a **disposizione della propria Amministrazione finanziaria** per supportare il **riconoscimento fiscale dei costi**:

- **documentazione** che illustri la **tipologia di servizi** ricevuti, indicando le ragioni per cui si tratta di "servizi a basso valore aggiunto" ed anche dei **benefici attesi** dagli stessi,
- i **contratti** che regolamentano il rapporto,
- la documentazione esplicativa dei calcoli relativi alla **determinazione del Cost pool**,
- la documentazione illustrativa dei calcoli di **allocazione dei costi**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Rimborsi Iva: il termine per l'erogazione delle somme

di Dottryna



La disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall'articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall'articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il termine per l'erogazione dei rimborsi Iva alla luce delle novità introdotte dal D.L. 50/2017 e dal D.M. 22 dicembre 2017.

Ai sensi del [**comma 1 dell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972**](#), i rimborsi Iva, così come previsti nel precedente [**articolo 30**](#), sono ordinariamente eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, **entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione**. Pertanto, se ad esempio la dichiarazione Iva è presentata il 1° febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi.

Tuttavia, l'[**articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 50/2017**](#) ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2018, che i rimborsi da conto fiscale debbano essere pagati ai contribuenti **direttamente dall'Agente delle riscossione**, eliminando così alcuni passaggi autorizzativi intermedi.

La procedura così rimodulata dovrebbe comportare la riduzione dei tempi di erogazione dei rimborsi fino a **25 giorni**: in tal modo si passerebbe dai 90 giorni a circa 65 giorni. Le modalità di attuazione del [**comma 4-bis**](#) sono regolate dal [**D.M. 22 dicembre 2017**](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5/2018.

Il decreto ha stabilito che la nuova procedura trova applicazione **dalle somme corrisposte ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018**, ancorché relative a periodi d'imposta precedenti. Pertanto, vi rientrano anche i rimborsi la cui istanza è stata presentata prima del 2018 non ancora erogati al 1° gennaio 2018.

Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d'imposta – **correttive nei termini o integrative** – il termine per l'erogazione inizia a decorrere nuovamente dall'**ultima dichiarazione presentata**.

Peraltro, la [**circolare AdE 35/E/2015**](#) ha chiarito che, laddove il contribuente voglia modificare l'originaria domanda di restituzione, deve presentare una **dichiarazione integrativa**, ai sensi dell'[**articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998**](#), sia che voglia ridurre l'ammontare del credito chiesto a rimborso, sia che voglia chiedere un **rimborso maggiore** di quello indicato in dichiarazione.

Il **termine per il computo degli interessi** sulla somma da rimborsare decorre “*dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni*”. Qualora però il **visto di conformità** sia apposto mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)